



**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO UFFICIALE N 31**

Riunione del 20 febbraio

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai - Presidente
- Avv. Thomas Martone- Vice Presidente
- Avv. Francesca Romana Pettinelli – Componente/Relatore

25.12.13 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- **BIZZARRI Alfredo** nella qualità di Presidente e legale rappresentante pro-tempore della Società Circolo e Polisportiva A. Gramsci
- **Società Circolo e Poliportiva A. Gramsci**, in persona del suo presidente e legale rappresentante pro-tempore

Con relazione ex art. 72 Reg. Giur. del 15 Gennaio 2013, la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, sui seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

BIZZARRI Alfredo, Presidente e legale rappresentante della Società CIRCOLO e POLISPORTIVA A. GRAMSCI, *"per la violazione del generale principio di lealtà e probità, per non aver adempiuto al pagamento di quanto pattuito a seguito del rapporto contrattuale del 27/6/2011 instaurato con la atleta Arianna Modena per le prestazioni sportive da questa rese in favore del sodalizio per la stagione agonistica 2011 – 2012, per €1.200,00"*;

Sodalizio CIRCOLO e POLISPORTIVA A. GRAMSCI, in persona del suo presidente e legale rappresentante pro-tempore, *"a titolo di responsabilità per il fatto contestato al Presidente e legale rappresentante p.t. ex art. 55 Reg. Giur."*.

La CGN, in relazione al predetto capo di incolpazione, deliberava di procedere ai sensi dell'art. 73, 2° comma R.G., all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per la riunione del 20 Febbraio 2013 alla quale, presente il Procuratore Federale, nessuno compariva per gli incolpati.

La Commissione Giudicante Nazionale, letti gli atti ed esaminati i documenti, udita la relazione della Procura Federale che ha confermato le richieste di cui alla relazione ex art. 72 lett. c) Reg. Giur.,

OSSERVA

Con esposto/denuncia del 24 Ottobre 2012 l'atleta Arianna Modena, chiedeva alla Procura Federale della F.I.P.A.V. di procedere nei confronti del Sodalizio Circolo e Polisportiva A. Gramsci che, avendola invitata a non partecipare agli allenamenti programmati, le aveva impedito di accedere agli impianti sportivi rendendosi inoltre inadempiente nel pagamento di €1.200,00, come da contratto del 27 Giugno 2011.



La Procura Federale, quindi, ritenendo documentali le risultanze probatorie, deferiva gli odierni incolpati (che peraltro non facevano pervenire memorie difensive) innanzi a questa Commissione Giudicante Nazionale.

Dall'esame della documentazione, non emergono elementi che giustifichino l'adozione di provvedimenti disciplinari.

In effetti, come di recente affermato da questa C.G.N. (comunicato 14 del 16 Gennaio 2013) il mancato adempimento della prestazione economica da parte del Sodalizio nei confronti dell'atleta, non costituisce di per sé illecito disciplinare (con conseguente automaticità della sanzione), ma necessita di quel "*quid pluris*" che consenta di individuare la particolare scorrettezza e malafede nei comportamenti sottesi all'inadempimento. Ciò sia in considerazione della natura dilettantistica della F.I.P.A.V., sia alla luce del reale significato, ad avviso di questa Commissione, dell'art. 2 del Codice di regolamento sportivo del Coni, secondo il quale "*I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva*".

Nel caso di specie, non sussistono validi elementi che possano, in questa sede, giustificare la inflizione di sanzioni a carico degli incolpati, posto che l'inadempimento del Sodalizio Circolo e Polisportiva A. Gramsci (sebbene non costituitosi) e del suo Presidente pro-tempore, non si accompagna a quel comportamento denotato da "*particolare scorrettezza o addirittura malafede al punto di essere comunque scorretto anche dal punto di vista della lealtà sportiva*", rientrando piuttosto in un ambito di decisione sottratto naturalmente a questa Commissione.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale

Dispone il non luogo a sanzione nei confronti di:

- **BIZZARRI Alfredo** nella qualità di Presidente e legale rappresentante pro-tempore della Società Circolo e Polisportiva A. Gramsci;
- **Società Circolo e Polisportiva A. Gramsci**, in persona del suo presidente e legale rappresentante pro-tempore.

IL PRESIDENTE
Avv. Costanza Acciai

Roma , 7 marzo 2013